



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.27

News per i Clienti dello studio

del 16 giugno 2022

Ai gentili clienti
Loro sedi

Regime forfetario e di vantaggio: estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 18 del DL 36/2022, pubblicato nella G.U. 30.4.2022 n. 100, **prevede l'introduzione, a decorrere dall'1.7.2022**, dell'obbligo di **emissione della fattura elettronica via SdI**, ai sensi del novellato art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, anche **per i soggetti in regime forfetario, in regime "di vantaggio"** e per le ASD che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro. L'estensione dell'obbligo di emissione di e-fatture **non riguarda**, tuttavia, **sino al 31.12.2023, i soggetti passivi IVA che nell'anno precedente**, hanno conseguito ricavi o percepito compensi **non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno**. I nuovi obblighi rendono necessario un **ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate**. Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, l'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione il portale "Fatture e Corrispettivi" e la app "FatturAE"**, nonché un **software "stand alone" per pc**. L'emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, **la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse**, ex art. 39 del DPR 633/72. Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento **potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate**. Potrebbe, infine, rivelarsi utile anche il **servizio di consultazione**, che consente di prendere visione e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Premessa

L'art. 18 del DL 36/2022, pubblicato nella G.U. 30.4.2022 n. 100, grazie a una modifica dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, ha previsto **l'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica** mediante **Sistema di Interscambio per i soggetti in regime di franchigia**, nonché per le **associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse** (art. 1 e 2 della L. 398/91).

A decorrere **dall'1.7.2022**, saranno, infatti, **tenuti all'emissione di e-fattura via SdI anche:**

- **i soggetti passivi che hanno aderito al regime di vantaggio** (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e quelli **che adottano il regime forfetario** (di cui all'art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014), che, nel periodo d'imposta precedente, **abbiano conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **superiori a 25.000,00 euro**;
- **i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione** di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel **periodo d'imposta precedente hanno conseguito**, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per **un importo superiore a 25.000 euro**.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti alla fatturazione elettronica anche i soggetti testé menzionati, che nel periodo d'imposta precedente, abbiano **conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **inferiori o uguali a 25.000,00 euro**.

Osserva

Viene, così, data attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel **prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria** (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE), **non ha previsto che fossero esclusi i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese**.

Termini di trasmissione della e-fattura per il terzo trimestre 2022

I soggetti in regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) **o forfetario** (art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, **potranno beneficiare di una moratoria dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche per il terzo trimestre 2022**.

Osserva

L'art. 18 co. 3 ultimo periodo del DL 36/2022 dispone, infatti, che limitatamente a tale periodo **non verrà applicata la sanzione per omessa fatturazione** (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97), qualora il

documento elettronico venga emesso **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime di franchigia **potrebbe avere conseguenze anche in relazione alle operazioni che costoro effettuano con controparti non stabilite in Italia.** Dall'1.7.2022, infatti, **la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, dovrà essere trasmessa mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.**

Osserva

Fermo, **sino al 31.12.2023, il limite di ricavi o compensi pari a 25.000,00 euro annui, dovrà, quindi, essere riconsiderata la validità dell'esonero dalla presentazione del c.d. "esterometro" via SdI per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia,** attualmente previsto per i soggetti in commento.

Posto, infatti, che il citato art. 3-bis del DLgs. 127/2015, nel definire il perimetro soggettivo dell'adempimento, richiama esplicitamente l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, da cui sono stati espunti i soggetti in regime di franchigia, **ne dovrebbe discendere che anche costoro saranno chiamati a presentare la comunicazione delle operazioni con controparti estere.**

Conservazione delle e-fatture

In virtù di quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72, le **"fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica".** Al fine di adempiere a tale obbligo, i soggetti tenuti all'emissione della e-fattura dal prossimo 1.7.2022 **potrebbero utilizzare il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.**

Osserva

Accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Fatturazione elettronica e Conservazione" è possibile aderire a tale servizio. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse e ricevute, nonché note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello di revoca.

È, tuttavia, consentito richiedere che vengano portate **in conservazione anche le fatture transitate per il Sistema di Interscambio in data antecedente a quella di sottoscrizione dell'accordo.**

Si ricorda che è possibile **aderire avvalendosi di intermediari appositamente delegati**, "anche diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" (prov. Agenzia delle Entrate 89757/2018, punto 7.3).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti